

R.G. 4237/19

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE SESTA CIVILE

nella persona dei dott.

Emilio Norelli                   Presidente  
Cecilia De Santis            Consigliere rel.  
Michele di Mauro            Consigliere

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.11.19,

considerato che [REDACTED] chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 8838/19 con cui il Tribunale di Roma ne ha disposto la condanna al pagamento di € 318.049,83 in favore di [REDACTED] e di € 62.660,08 in favore di [REDACTED] oltre accessori e spese di lite, società sottoposte a sequestro di misure di prevenzione dal Tribunale di Caltanissetta, ed avanza istanza di esibizione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

dato atto che si sono costituite le società appellate instando per il rigetto dell'appello e dell'inibitoria oltre ad eccepire la novità della richiesta istruttoria;

ritenuto che al sommario esame proprio della presente fase quanto al fumus boni iuris della istanza cautelare, non appaiono privi di serio fondamento i motivi rispettivamente concernenti la mancata previsione nella convenzione inter partes del noleggio degli apparecchi AWP il cui pagamento è stato riconosciuto in primo grado alle originarie attrici, odierne appellate nonché – rispetto alla somma opposta in via riconvenzionale quale controcredito dall'appellante e la domanda del cui pagamento è stata respinta dal Tribunale – dell'obbligo di [REDACTED] di pagare all'Erario il c.d. PREU in via forfettaria per la dismissione effettuata dalle controparti degli apparecchi di gioco collegati alla rete telematica della [REDACTED] in maniera non conforme alla normativa vigente, che le attrici hanno invece asserito essere conseguenza dell'arbitraria scelta della [REDACTED] di oscurare il portale, sicchè appare necessaria un'approfondita rivalutazione del materiale probatorio documentale depositato da entrambe le parti in primo grado, valutazione assorbente rispetto al periculum in mora;

ritenuta inammissibile la richiesta di esibizione, in quanto non contenuta nelle richieste istruttorie avanzate in primo grado nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2) c.p.c., a ciò finalizzata

P.Q.M.

cos

La Corte

Visti gli art. 283 e 345 c.p.c.

sospende l'efficacia esecutiva della sentenza n. 8838/19 del Tribunale di Roma;  
dichiara inammissibile l'istanza di esibizione avanzata dall'appellante;  
rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.3.22 ore 9,30.

Roma, 7.1.20

Si comunichi

IL PRESIDENTE



Depositato il 8/1/2020  
Assistente Giudiziario  
Dott.ssa Elena Ursula Tau  
